DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

(96/420/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che gli Stati membri cercano di evitare, nella seconda fase, disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevedere una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione è stato corretto, l'abrogazione di tale decisione; che la procedura per i disavanzi eccessivi, nella seconda fase, è disciplinata dall'articolo 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11 del trattato; che ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione di tale procedura sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio [1] stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione del protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione a norma dell'articolo 104 C del trattato, paragrafo 6, il Consiglio ha deciso il 26 settembre 1994 che esisteva in Danimarca un disavanzo eccessivo; che in forza dell'articolo 104 C, paragrafo 7 il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Danimarca il 7 novembre 1994 e il 24 luglio 1995 al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo di bilancio è abrogata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e comunicati dalla Danimarca nel marzo 1996, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, sono giustificate le seguenti conclusioni:

la tendenza all'aumento del disavanzo pubblico manifestatasi temporaneamente nel 1993 è stata invertita. Nel 1994 e nel 1995 infatti il disavanzo netto del governo danese è calato sino a raggiungere l'1,4 % del PIL nel 1995, vale a dire un livello marcatamente inferiore al valore di riferimento indicato dal trattato. Secondo le previsioni tale disavanzo dovrebbe ridursi ulteriormente nel 1996;

una riduzione nel rapporto fra debito pubblico e PIL è stata conseguita nel 1994 e nel 1995, anno in cui tale rapporto è stato portato dal valore di 80,1 % a quello del 71,9 %. L'evoluzione di tale rapporto, ed in particolare il suo precedente aumento, ha risentito in larga misura di fattori specifici di natura istituzionale, che nel 1995 hanno pesato per il 19 % circa del PIL;

il disavanzo risulta ora nettamente inferiore al valore di riferimento del trattato e dovrebbe restare tale nel medio termine, mentre il rapporto tra debito lordo e PIL si è rapidamente ridotto durante due anni consecutivi ed è previsto che continui a ridursi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo esistente in Danimarca è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994 relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MACCANICO

[1] GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.